

Codice A1820C

D.D. 23 luglio 2025, n. 1433

VCPO321 - Comune di Alagna Valsesia - Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3109) e concessione demaniale in sanatoria per la ricostruzione del ponte sul Fiume Sesia di Schennine ai Fogli 42 e 45 NCT del Comune di Alagna Valsesia (VC).



ATTO DD 1433/A1820C/2025

DEL 23/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: VCPO321 - Comune di Alagna Valsesia - Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3109) e concessione demaniale in sanatoria per la ricostruzione del ponte sul Fiume Sesia di Schennine ai Fogli 42 e 45 NCT del Comune di Alagna Valsesia (VC).

Visto che in data 08/05/2025 (a nostro protocollo n. 21275/A1820C) il Dottor Roberto Veggi (omissis), nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Alagna Valsesia (VC) con sede in piazza degli Alberghi n. 20 (Codice Fiscale 82000010023) - ha presentato una richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale in sanatoria per i lavori di ricostruzione del ponte sul Fiume Sesia di Schennine ai Fogli 42 e 45 NCT del Comune di Alagna Valsesia (VC).

Visto che l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Fiume Sesia è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 67 del 11/09/2024 "Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del ponte comunale di Schennine sul fiume Sesia".

Esaminata la documentazione progettuale in formato digitale predisposta dal Direttore dei lavori, Ing. Silvia Cerutti, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli al n. 1206 A.

Preso atto che il nuovo ponte pedonale verrà realizzato a campata unica con luce netta di m 32,50 e sarà dotato di fondazioni di tipo indiretto.

Viste le risultanze della modellazione idraulica, da cui si evince come l'intradosso del manufatto sia posto ad una quota tale da garantire un franco idraulico maggiore di m 1,50 rispetto al livello idrico della portata avente TR 200 anni.

Visto che in data 26/05/2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Visto che a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche riportate nella parte dispositiva del presente atto.

Visto che ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento 10/R/2022 nel caso di concessioni richieste dagli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 12 del regolamento 10/R/2022 il richiedente deve provvedere a firmare il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che la tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, ha stabilito l'esenzione del pagamento del canone demaniale per ponti, ponticelli, guadi, passerelle e attraversamenti viari in genere di proprietà della Regione Piemonte, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative.

Considerato l'art. 11, comma 4 stabilisce che le province, i comuni, le unioni montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento della cauzione.

Visto che gli Enti Locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento 10/R/2022 sono esentati dal versamento delle spese di istruttoria.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2, comma 3, del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;

- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

Di accordare al Comune di Alagna Valsesia (VC) la concessione demaniale in sanatoria per la

ricostruzione del ponte sul Fiume Sesia di Schennine ai Fogli 42 e 45 NCT del Comune di Alagna Valsesia (VC).

Di esprimere parere favorevole, a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, sotto il profilo idraulico, alla realizzazione del nuovo ponte pedonale sul fiume Sesia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate nella documentazione progettuale, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- c. durante i lavori il Comune di Alagna Valsesia dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del fiume Sesia, al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- d. durante lo svolgimento dei lavori il Comune di Alagna Valsesia dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché la linea elettrica provvisoria sia in sicurezza;
- e. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. il soggetto attuatore degli interventi dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- g. il soggetto attuatore degli interventi è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- h. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- i. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera o anche di procedere alla revoca della concessione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- j. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- k. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n.

37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Dott. Geol. G. Adorno)
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli